

RECI  
COMMENTO  
GIUR  
dottrina

civile

Giurisprudenza - Responsabilità aquiliana

### Compensatio lucri cum damno

# Applicabilità della *compensatio lucri cum damno*: l'ultima parola spetta alle Sezioni Unite

Cassazione Civile, Sez. III civ., Ord. 5 marzo 2015, n. 4447 -Pres.dott. Berruti - Est.dott. Vincenti

**Il cosiddetto principio della *compensatio lucri cum damno*, pur in assenza di un riferimento normativo diretto, è stato applicato per lungo tempo nella fase di liquidazione del danno, malgrado la presenza di limiti posti sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza.**

#### ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

<b>Conforme</b>	Cass. 16 novembre 1979, n. 5964; Cass. 24 maggio 1986, n. 3503; Cass. 13 giugno 2014, n. 13537.
<b>Difforme</b>	Cass. 14 marzo 1996, n. 2117; Cass. 31 maggio 2003, n. 8828; Cass. 25 agosto 2006, n. 18490; Cass. 10 marzo 2014 n. 5504.

#### La Corte (*omissis*).

Ritenuto in fatto

che, con sentenza resa pubblica il 29 giugno 2011, la Corte di appello di Trento - per quanto ancora rileva in questa sede - rigettava l'impugnazione proposta dal DeutscheRentenversicherungBund avverso la sentenza del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, con la quale (nel contraddittorio anche della Carige Assicurazioni S.p.A., chiamata in causa dal convenuto a titolo di manleva) era stata respinta la domanda avanzata dal medesimo ente tedesco per a far dichiarare l'esclusiva responsabilità di Pr.

M. nella causazione dell'incidente sciistico, avvenuto in (*omissis*), nel quale aveva perso la vita B. V., nonché - in forza di azione surrogatoria ai sensi del p. 116 del SGB tedesco (codice di previdenza sociale), opponibile al debitore italiano ex art. 85 del Regolamento CE n. 883 del 2004 - per sentir condannare lo stesso Pr. alla rifusione della somma complessiva di Euro 245.805,91, erogata o da erogare a titolo di pensione di reversibilità e di rendita orfani in favore del coniuge e dei figli minori della vittima del sinistro, assicurata presso esso DeutscheRentenversicherungBund; che la Corte territoriale, confermando la decisione di primo grado, ribadiva l'applicabilità alla fattispecie dell'interpretazione fornita dalla sentenza 21 settembre 1999 della Corte di giustizia UE sull'art. 93 del Regolamento CE n. 1408 del 1971, poi sostituito dall'art. 85 del Regolamento CE n. 883/2004, "nel senso che, nel caso di un danno verificatosi nel territorio di uno Stato membro e che abbia comportato il versamento di prestazioni di previdenza sociale alla vittima o ai suoi aventi diritto da parte di un ente di previdenza sociale, ai sensi di detto regolamento, appartenente ad un altro Stato membro, i diritti che la vittima o i suoi aventi diritto hanno nei confronti dell'autore del danno e nei quali detto ente si può essere surrogato, nonché i presupposti dell'azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro sul cui territorio il danno si è verificato, sono determinati conformemente al diritto di tale Stato, ivi comprese le norme di diritto internazionale privato che sono applicabili";

che la Corte di appello escludeva, quindi, che potessero trovare rilievo ai fini della decisione talune norme invocate dall'appellante (Regolamento CE n. 593/2008; Regolamento CE n. 864/2007), in quanto comunque sopravvenute al sinistro e non applicabili a contratti o fatti precedenti alla loro entrata in vigore; escludeva, altresì, che potesse ritenersi "obsoleta" la richiamata sentenza del 1999 della Corte di giustizia, là dove come tale era da intendersi, invece, la sentenza del 2 giugno 1994 della medesima Corte Europea, evocata dall'ente appellante, la quale era stata "superata dalla successiva decisione";

che il giudice di appello osservava, quindi, che il DeutscheRentenversicherungBund non poteva far valere "alcun diritto di surroga, posto che, in relazione alle prestazioni assistenziali rappresentate dalla pensione di reversibilità e dall'assegno di mantenimento ai figli minori, nessun diritto, nei confronti del terzo responsabile del danno (ovvero l'odierno appellato Pr., se ed in quanto responsabile), gli eredi del defunto B. potevano vantare, secondo il diritto interno", giacché, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, "tale pensione e tale assegno non vengono attribuiti per il fatto che la persona offesa è stata vittima di un fatto illecito, ma solo perché, sussistendone la condizione di legge o di contratto, l'offeso e i superstiti hanno diritto a quel determinato tipo di pensione";

che, in definitiva, le prestazioni ricevute dagli aventi causa della vittima del sinistro non rientravano tra i danni patrimoniali "suscettibili di risarcimento in quanto derivanti dall'incidente sciistico", con la conseguenza che l'ente tedesco non poteva surrogarsi nei diritti di detti aventi causa in forza del p.116 del SGB;

che, inoltre, la Corte territoriale ribadiva la correttezza dell'interpretazione fornita dal primo giudice quanto alla disciplina applicabile in relazione alla surroga esercitata ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., quale norma invocata in subordine dall'ente appellante (ossia l'operatività di detto art. 1916 in forza della L. n. 218 del 1995, art. 62, una volta esclusa l'applicabilità del p.116 SGB, con la conseguenza che la surroga era da escludersi sia perché la prescritta comunicazione al Pr. era avvenuta soltanto nell'aprile del 2006, mentre già nel settembre 2004 gli aventi causa del B. "erano stati tacitati di ogni pretesa dall'Assicurazione del convenuto, rilasciando ampia quietanza liberatoria");

che, pertanto, il giudice di appello, alla luce di quanto innanzi considerato, riteneva irrilevante "il concreto accertamento dell'eventuale esclusiva responsabilità dell'appellato Pr.;"

che per la cassazione di tale sentenza ricorre il DeutscheRentenversicherungBund sulla base di un unico motivo, con cui denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 93 del Reg. CE n. 1408/1971 e successivo art. 85 del Reg. CE n. 883/2004 (ponendo in dubbio la portata del principio espresso dalla citata sentenza della Corte di giustizia e la sua rilevanza nella fattispecie); in ogni caso, instando preliminarmente per la rimessione alla Corte di giustizia UE, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE (attualmente art. 267 del TFUE), della questione interpretativa dell'art. 93 del Reg. CE n. 1408/1971, sostituito dall'art. 85 del Reg. CE n. 883/2004;

che resistono con separati controricorsi Pr.Mi. e la Carige Assicurazioni S.p.A., avendo entrambi svolto ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo;

che il DeutscheRentenversicherungBund ha resistito con controricorso ai ricorsi incidentali condizionati;

che la Carige Assicurazioni S.p.A. ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

#### Considerato in diritto

che il ricorso pone la questione dei limiti dell'azione di surrogazione esercitabile da un ente previdenziale di uno Stato membro, diverso dallo Stato nel cui territorio si è verificato il danno, per le prestazioni previdenziali erogate alla vittima o ai suoi aventi causa: nella specie, si tratta di un ente tedesco di assicurazione pensionistica che ha versato agli aventi causa del proprio assicurato - il defunto B.V., cittadino tedesco vittima di un sinistro sciistico mortale verificatosi nel nostro Paese - la somma complessiva di Euro 245.805,91 a titolo di pensione di reversibilità in favore del coniuge e di rendita orfani in favore dei figli minori;

che tale quaestio iuris, giacché risolta dal giudice del merito in modo negativo per l'ente attualmente ricorrente (nel senso di escludere in capo ad esso il diritto di surroga), ha assunto, nella concreta vicenda processuale, carattere assorbente rispetto alla stessa verifica della responsabilità per il sinistro mortale occorso al predetto B.: in tal senso, dovranno intendersi soltanto come virtuali i riferimenti ai concetti di fatto illecito, danno e responsabilità imposti dal preliminare scrutinio della questione in diritto;

che, quanto alla disciplina rilevante ai fini della decisione, l'art. 93 del Regolamento CEE n. 1408/1971 del Consiglio del 14 giugno 1971 ("relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità"), nel disciplinare i "Diritti delle istituzioni debentrici nei confronti di terzi responsabili", dispone (per che ciò che interessa):

"1. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno sono disciplinati nel modo seguente: a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro";

che, peraltro, la citata disposizione è stata sostituita da quella dettata dall'art. 85 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 ("relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale") - che ha abrogato, salvo per determinati fini, il precedente Reg. n. 1408/1971 a decorrere dalla data di applicazione del Reg. n. 883 (correlata all'emanazione del regolamento di applicazione: artt. 90 e 91) - che, in ogni caso, ripro-

pone l'identico testo della precedente art. 85 (Diritti delle istituzioni): "1. Se, In virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo, tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente: a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro";

che la norma Europea applicabile *ratione temporis* dovrebbe essere quella in vigore al momento del pagamento della prestazione da parte della "istituzione debitrice" (ossia, esemplificando, l'ente previdenziale o l'assicuratore sociale, là dove, più propriamente, secondo la sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 1984, in C- 313/82, "Il termine istituzione di cui all'art. 93, del regolamento n. 1408/71, designa, per ciascuno Stato membro, l'ente o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la normativa di uno Stato relativa ai settori o ai regimi di previdenza sociale menzionati da tale regolamento"): momento che, nel caso di specie, non risulta precisato dalla sentenza impugnata, né indicato dal ricorrente, il quale comunque invoca il citato art. 85 del Reg. n. 833/2004;

che, tuttavia, l'identità dei testi normativi sopra richiamati (inseriti in provvedimenti che si pongono in diretta continuità, là dove il secondo Regolamento sostituisce il primo a fini di aggiornamento e semplificazione: cfr. Considerando 3) è tale da far ritenere rilevante ed esaustiva anche in riferimento all'art. 85 l'interpretazione dell'art. 93 del Reg. n. 1408/1971 fornita dalla Corte di giustizia;

che, infatti, il citato art. 93 è stato interpretato una prima volta dalla sentenza della Corte di giustizia 2 giugno 1994 (in C-428/92), la quale ha dichiarato: "L'art. 93, n. 1 (...), va interpretato nel senso che le condizioni nonché la portata del diritto di azione di un ente previdenziale, ai sensi del regolamento, nei confronti del responsabile di un danno che si sia verificato nel territorio di un altro Stato membro ed abbia comportato l'erogazione di prestazioni previdenziali sono determinate conformemente al diritto dello Stato membro di tale ente";

che lo stesso art. 93 è stato interpretato una seconda volta dalla Corte di giustizia, con la sentenza 21 settembre 1999 (in C-397/96), che ha dichiarato: "L'art. 93, n. 1, lett. a), (...) dev'essere interpretato nel senso che, nel caso di un danno verificatosi nel territorio di uno Stato membro e che abbia comportato il versamento di prestazioni di previdenza sociale alla vittima o ai suoi aventi diritto da parte di un ente di previdenza sociale, ai sensi di detto regolamento, appartenente ad un altro Stato membro, i diritti che la vittima o i suoi aventi diritto hanno nei confronti dell'autore del danno e nei quali detto ente si può essere surrogato, nonché i presupposti dell'azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro sul cui territorio il danno si è verificato, sono determinati conformemente al diritto di tale Stato, ivi comprese le norme di diritto internazionale privato che sono applicabili.

2) L'art. 93, n. 1, lett. a), (...), dev'essere interpretato nel senso che la surrogazione di un ente di previdenza sociale, ai sensi di detto regolamento, appartenente al diritto di uno Stato membro, nei diritti che la vittima o i suoi aventi diritto hanno nei confronti dell'autore di un danno verificatosi sul territorio di un altro Stato membro e che ha comportato il versamento di prestazioni di previdenza sociale da parte di detto ente, nonché la portata dei diritti nei quali detto ente si è surrogato, sono determinate conformemente al diritto dello Stato membro cui appartiene detto ente, a condizione che l'esercizio della surrogazione prevista da tale diritto non ecceda i diritti che la vittima o i suoi aventi diritto hanno nei confronti dell'autore del danno in forza del diritto dello Stato membro sul cui territorio il danno si è verificato.

3) È compito del giudice adito determinare ed applicare le pertinenti disposizioni della normativa dello Stato membro cui appartiene l'ente debitore, anche se tali disposizioni escludono o limitano la surrogazione di siffatto ente nei diritti che ha il beneficiario delle prestazioni nei confronti dell'autore del danno o l'esercizio di tali diritti da parte dell'ente che si è in essi surrogato";

che il Collegio reputa (contrariamente al quanto sostenuto dal ricorrente) che la sentenza del 1999 della Corte di giustizia, lungi dallo smentire o dal contraddire in parte la sentenza del 1994, ne completa la portata quanto, segnatamente, alla posizione della vittima e dei suoi aventi causa (soltanto accennata nella sentenza del 1994: cfr p.21);

che, pertanto, il Collegio non ritiene di dover dar corso all'istanza di rimessione della questione interpretativa al Giudice di Lussemburgo, in applicazione del principio del *c.d. acte claire*, per cui "l'obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'UE (già art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità Europea), viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte" (tra le altre, Cass., 26 marzo 2012, n. 4776);

che dalla ricordata giurisprudenza della Corte di giustizia consegue che:

1) il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale è disciplinato dalle norme dello Stato al quale appartiene l'ente surrogante, con il limite per cui tale surrogazione non può eccedere i diritti spettanti alla vittima o ai suoi aventi causa (ossia, l'ammontare del danno causato dal responsabile e liquidato secondo la legge del luogo dove è avvenuto il fatto illecito);

2) i diritti che spettano alla vittima, o ai suoi aventi causa, nei confronti dell'autore del danno - nei quali l'ente previdenziale può surrogarsi - ed i presupposti dell'azione risarcitoria sono disciplinati dalle norme dello Stato in cui si è verificato il "danno" (ivi comprese le norme di diritto internazionale privato applicabili);

che, dunque, nel caso di specie:

a) il diritto al risarcimento del danno spettante alla vittima di un sinistro o ai suoi aventi causa (e, quindi, l'area del danno risarcibile) è individuato (a) dalle norme italiane;

b) i presupposti ed i limiti dell'azione di surrogazione esercitabile dall'ente previdenziale sono dettati dalle norme tedesche;

che, pertanto, essendo l'area del danno risarcibile ascrivibile alla disciplina del diritto dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il danno, occorre allora stabilire se, in base all'ordinamento italiano, all'ambito del danno (patrimoniale) risarcibile a seguito di fatto illecito (nella specie: sinistro sciistico mortale) appartenga o meno la prestazione previdenziale indennitaria, erogata a seguito dell'evento dannoso e in funzione di sostentamento della vittima del sinistro o dei suoi aventi causa;

che, nella fattispecie, vengono infatti in rilievo prestazioni di tale (non contestata) natura, quali la pensione di reversibilità e la rendita agli orfani erogate dall'ente previdenziale tedesco;

che la giurisprudenza di questa Corte si è orientata, per lungo tempo ed in modo prevalente, nel senso che dal montante risarcitorio per danno patrimoniale conseguente a fatto illecito debbano escludersi le prestazioni erogate dall'assicuratore sociale o dall'ente previdenziale, non potendo in tal caso trovare rilievo il principio della compensatio lucri cum damno, giacché prestazione previdenziale e danno non scaturiscono entrambi dal fatto illecito, posto che la prima sorge direttamente dalla legge (tra le tante, Cass., 7 ottobre 1964, n. 2530; Cass., 10 ottobre 1970, n. 1928; Cass., 14 marzo 1996, n. 2117; Cass., 31 maggio 2003, n. 8828; Cass., 25 agosto 2006, n. 18490; Cass., 10 marzo 2014, n. 5504);

che, più di recente, con la sentenza n. 13537 del 13 giugno che 2014 di questa Sezione, si è affermato il seguente principio (così massimato): “In tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto, attesa la funzione indennitaria assolta da tale trattamento, che è inteso a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante dalla scomparsa del congiunto, con conseguente esclusione, nei limiti del relativo valore, di un danno risarcibile”;

che tale pronuncia recupera un diverso orientamento (minoritario: Cass., 16 novembre 1979, n. 5964; Cass., 24 maggio 1986, n. 3503), che nega la possibilità di cumulare il risarcimento del danno con eventuali prestazioni previdenziali percepite in conseguenza del fatto illecito, in quanto il beneficio erogato dall'assicuratore sociale o dall'ente previdenziale abbia lo scopo di “attenuare il danno patrimoniale subito dai familiari della vittima”, con ciò elidendosi in parte qua l'esistenza del danno risarcibile;

che tra le varie conseguenze derivanti dall'applicazione di siffatto ultimo orientamento (illustrate diffusamente dalla citata sentenza n. 13537) vi sarebbe anche quella di consentire all'assicuratore sociale/ente previdenziale l'esercizio dell'azione di surrogazione nei diritti risarcitori del danneggiato in riferimento alle somme erogate a titolo di prestazione previdenziale indennitaria;

che successivamente alla sentenza n. 13537 del 2014, altra sentenza di questa Sezione (n. 20548 del 30 settembre 2014) ha ribadito il diverso principio (così massimato): “In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione unicamente quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito, sicché non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all'invalidità, trattandosi di attribuzioni che si fondano su un titolo diverso dall'atto illecito e non hanno finalità risarcitorie”;

che, in siffatto contesto, si rende quindi opportuno investire le Sezioni Unite della risoluzione del contrasto sopra evidenziato, concernente la portata del principio della c.d. compensatio lucri cum damno nell'ambito delle conseguenze risarcitorie da fatto illecito, nella specie rilevante, segnatamente, in relazione alla limitazione del diritto al risarcimento del danno della vittima (o dei suoi aventi causa), in funzione del quale diritto l'assicuratore sociale/ente previdenziale può esercitare l'azione di surrogazione ad esso spettante (nel caso all'esame, secondo il diritto tedesco) nei confronti del responsabile civile;

che dalla risoluzione dell'anzidetto contrasto dipenderà, peraltro, anche la sorte dei ricorsi incidentali condizionati proposti dalle parti controricorrenti in punto di (difetto di motivazione sulla) natura giuridica dell'organismo assicurativo tedesco: ciò in quanto (eventualmente, ove si giunga all'accoglimento del ricorso) spetterà al giudice del merito accertare e motivare sull'effettivo carattere di “istituzione” ai sensi dell'art. 93 del Reg. n. 1408/1971 (cfr. la citata sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 1984, in C- 313/82) del DeutscheRentenversicherungBund.

P.Q.M.

LA CORTE rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

## IL COMMENTO

---

Sul noto contrasto giurisprudenziale riguardante l'operatività della *compensatio lucri cum damno* in materia di responsabilità aquiliana è recentemente intervenuta la III Sez. della Corte di cassazione con ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite.

L'ordinanza in commento pone l'attenzione sull'indebita locupletazione del danneggiato (ovvero degli eredi o aventi causa) allorquando dal risarcimento del danno patrimoniale possa essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a vario titolo (pensione di inabilità o di reversibilità, assegni, equo indennizzo ovvero qualsiasi altra specie di erogazione) che tragga origine dalla morte o dall'invalidità. Partendo da questo rilievo, gli ermellini si chiedono se l'ente previdenziale ovvero l'assicuratore sociale possa agire in via surrogatoria nei confronti del responsabile civile onde ottenere una pronuncia di condanna alla rifusione delle somme dovute a titolo di pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite e/o dei figli del danneggiato-deceduto in seguito ad un fatto illecito.

---

## Il caso e la decisione

La Corte d'Appello di Trento, con sentenza pubblicata il 29 giugno 2011, rigettava l'impugnazione proposta dal DeutscheRentenversicherungBund avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, con la quale era stata respinta la domanda avanzata dall'ente previdenziale tedesco per far dichiarare l'esclusiva responsabilità del danneggiante nel causare la morte di uno sciatore tedesco in occasione di un sinistro sciistico, il quale aveva chiamato in causa, a titolo di manleva, Carige Assicurazioni S.p.a.

L'ente previdenziale tedesco, con azione surrogatoria<sup>1</sup>, ricorreva alla Corte trentina per sentir condannare il danneggiante alla rifusione della somma complessiva di € 245.805,91 erogata o da erogare in favore del coniuge e dei figli della vittima del sinistro quale pensione di reversibilità e rendita orfani, in forza del contratto di assicurazione sottoscritto dal *de cuius* con il medesimo ente.

La Corte d'Appello escludeva l'applicazione di alcune norme di diritto comunitario<sup>2</sup> invocate dall'appellante in quanto successive al sinistro e riteneva attuale la sentenza della Corte di Giustizia 21 settembre 1999<sup>3</sup>, contrariamente a quella del 2 giugno 1994 della medesima Corte europea, richiamata dall'ente appellante, ritenuta superata.

Il Giudice d'Appello, in sostanza, riteneva che l'ente previdenziale teutonico non potesse agire in via surrogatoria nei confronti del responsabile del sinistro (non rilevando il concreto accertamento dell'esclusiva responsabilità del danneggiante) atteso che le somme ricevute dai congiunti della vittima non venivano erogate in conseguenza del fatto illecito ma sulla scorta del contratto di assicurazione stipulato dal *de cuius* e delle condizioni di legge.

Il DeutscheRentenversicherungBund avverso la sentenza d'Appello ricorreva alla Suprema Corte sulla base di un unico motivo con cui denunciava, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 93 del Reg. CE n. 1408/1971 e successivo art. 85 del Reg. CE n. 883/2004 (ponendo in dubbio la portata del principio espresso dalla citata sentenza della Corte di Giustizia e la sua rilevanza nella fattispecie); in ogni caso, instando preliminarmente per la rimessione alla Corte di Giustizia UE, ai sensi

---

\* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

<sup>1</sup> Ai sensi del 116 del SGB tedesco (codice di previdenza sociale) opponibile al debitore italiano ex art. 85 del Reg. CE n. 883 del 2004.

<sup>2</sup> Reg. CE n. 593/2008 e CE n. 864/2007.

<sup>3</sup> La Corte territoriale, confermando la decisione di primo grado, ribadiva l'applicabilità alla fattispecie dell'interpretazione fornita dalla sent. 21 settembre 1999 della Corte di Giustizia UE sull'art. 93 del Reg. CE n. 1408 del 1971, poi sostituito dall'art. 85 del Reg. CE n. 883/2004, "... nel senso che, nel caso di un danno verificatosi nel territorio di uno Stato membro e che abbia comportato il versamento di prestazioni di previdenza sociale alla vittima o ai suoi aventi diritto da parte di un ente di previdenza sociale, ai sensi di detto regolamento, appartenente ad un altro Stato membro, i diritti che la vittima o i suoi aventi diritto hanno nei confronti dell'autore del danno e nei quali detto ente si può essere surrogato, nonché i presupposti dell'azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro sul cui territorio il danno si è verificato, sono determinati conformemente al diritto di tale Stato, ivi comprese le norme di diritto internazionale privato che sono applicabili...".

dell'art. 234 del Trattato CE (attualmente art. 267 del TFUE), della questione interpretativa dell'art. 93 del Reg. CE n. 1408/1971, sostituito dall'art. 85 del Reg. CE n. 883/2004.

Con controricorso incidentale resistevano il danneggiante e Carige Assicurazioni S.p.a., sulla base di un unico motivo; l'ente previdenziale tedesco resisteva a sua volta con controricorso ai ricorsi incidentali condizionati e Carige Assicurazioni S.p.a. depositava memoria *ex art. 378 c.p.c.*

Il ricorso principale pone l'attenzione sull'azione di surrogazione esercitabile da un ente previdenziale di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui si è verificato il danno per le prestazioni erogate in favore degli aventi causa della vittima del sinistro sciistico. Tale questione giuridica è stata ritenuta dagli Ermellini assorbita rispetto all'accertamento dell'esclusiva responsabilità del danneggiante nella causazione del fatto illecito.

Dopo una lunga esposizione sulla valenza di alcuni Regolamenti comunitari relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per i cittadini degli Stati membri e della relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia<sup>4</sup>, il Supremo Collegio ha ritenuto che il diritto di surrogazione dell'ente previdenziale è disciplinato dalle norme dello Stato al quale appartiene e cioè le norme tedesche (con il limite per cui tale surrogazione non può eccedere i diritti spettanti alla vittima o ai suoi aventi causa) e che i diritti che spettano alla vittima o i suoi aventi causa nei confronti del danneggiante ed i presupposti dell'azione risarcitoria sono disciplinati dalle norme dello Stato in cui si è verificato il danno e quindi l'Italia.

Pertanto la Corte di cassazione dovrà stabilire se, in base all'ordinamento italiano, la prestazione previdenziale indennitaria erogata a seguito dell'evento dannoso e in funzione di sostentamento della vittima del sinistro o dei suoi aventi causa (nel caso di specie la pensione di reversibilità e la rendita agli orfani erogate dall'ente previdenziale tedesco) appartenga o meno all'ambito del danno patrimoniale risarcibile a seguito di fatto illecito.

La motivazione prosegue sottolineando che, nelle pronunce della Corte si sono alternati due differenti orientamenti: il più risalente e quello che finora ha prevalso sostiene che dal montante risarcitorio per danno patrimoniale conseguente a fatto illecito debbano escludersi le prestazioni erogate dall'assicuratore sociale o dall'ente previdenziale, non potendo in tal caso trovare rilievo il principio della *compensatio lucri cum damno*, atteso che prestazione previdenziale e danno traggono fondamento da titoli diversi: il primo dalla legge ed il secondo dal fatto illecito<sup>5</sup>.

L'altro orientamento, invece, nega la possibilità di cumulare il risarcimento del danno con eventuali prestazioni previdenziali percepite in conseguenza del fatto illecito, in quanto il beneficio erogato dall'assicuratore sociale o dall'ente previdenziale abbia lo scopo di limitare il danno patrimoniale subito dai congiunti della vittima, con ciò elidendosi *in parte qua* l'esistenza del danno risarcibile<sup>6</sup>. Alla medesima considerazione è approdata più di recente la III Sezione della Suprema Corte con la sent. 13 giugno 2014, n. 13537 affermando il seguente principio di diritto: "... in tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto, attesa la funzione indennitaria assolta da tale trattamento, che è inteso a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante dalla scomparsa del congiunto, con conseguente esclusione, nei limiti del relativo valore, di un danno risarcibile."

Da ciò discenderebbe anche la facoltà per l'assicuratore sociale/ente previdenziale di esercitare l'azione di surrogazione nei diritti risarcitori del danneggiato in riferimento alle somme erogate a titolo di prestazione previdenziale indennitaria.

Successivamente, un'altra pronuncia della medesima Sezione della Corte ha ribadito il diverso principio secondo cui (così massimato) "... il principio della *compensatio lucri cum damno*, in tema di risarcimento del danno da illecito, trova applicazione solamente quando il pregiudizio e l'incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito, sicché non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qual-

---

<sup>4</sup>Reg.CE n. 1408 del 1971, poi sostituito dal Reg.CE n. 883/2004 richiamati nelle sentenze Corte di Giustizia UE 21 settembre 1999 e 2 giugno 1994.

<sup>5</sup>*Ex multis*, Cass. 7 ottobre 1964, n. 2530; Cass. 10 ottobre 1970, n. 1928; Cass. 14 marzo 1996, n. 2117; Cass. 31 maggio 2003, n. 8828; Cass. 25 agosto 2006, n. 18490; Cass. 10 marzo 2014, n. 5505.

<sup>6</sup>Cfr. Cass. 16 novembre 1979, n. 5964 e Cass. 24 maggio 1986, n. 3503.

siasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all'invalidità, trattandosi di attribuzioni che si fondano su un titolo diverso dall'atto illecito e non hanno finalità risarcitorie.”<sup>7</sup>.

Conclude la Suprema Corte sostenendo che debbano essere investite le Sezioni Unite della risoluzione del contrasto illustrato, circa la portata del principio della *compensatio lucri cum damno* nell'ambito delle conseguenze risarcitorie da fatto illecito, nella specie rilevante, segnatamente, in relazione alla limitazione del diritto al risarcimento del danno della vittima ovvero dei suoi aventi causa, in funzione del quale diritto l'assicuratore sociale/ente previdenziale può esercitare l'azione di surrogazione ad esso spettante nei confronti del danneggiante.

### **Criteri di applicabilità della *compensatio lucri cum damno*: excursus giurisprudenziale**

Il principio della *compensatio* applicato per anni in fase di liquidazione del danno, benché non vi fosse alcun riferimento normativo, ha incontrato via via limiti dottrinali e giurisprudenziali, quali la derivazione del danno e del risarcimento dallo stesso evento dannoso, il rapporto di causalità diretto ed immediato tra l'evento, il danno ed il vantaggio e la medesima natura giuridica dei benefici patrimoniali<sup>8</sup>. Tali limiti avevano rappresentato un ostacolo nell'applicazione del principio in parola, che pareva invece fino a quel momento pacifico<sup>9</sup>.

La giurisprudenza più recente sembra aver parzialmente superato tale ostacolo, indicando che occorre trovare un equilibrio tra i vari meccanismi risarcitori al fine di evitare un indebito arricchimento - in quanto privo di causa - in favore del danneggiato<sup>10</sup>.

Le pronunce più risalenti, invece, affermavano che il principio della *compensatio lucri cum damno* si potesse applicare solo quando il danno e l'incremento patrimoniale derivassero dal medesimo fatto illecito tramite un rapporto di causalità.

Il diniego dell'applicazione del principio della *compensatio* su cui si è basata per lungo tempo gran parte della giurisprudenza, affonda le sue radici nell'innegabile diversità della natura giuridica fra indennità riconosciuta a favore di beneficiari (ad esempio vittime del terrorismo o di disastri naturali e catastrofi ecc.) ed il risarcimento del danno subito per fatto illecito<sup>11</sup>. Di conseguenza venivano erogate in favore delle vittime sia l'indennità a titolo di contributo di solidarietà, sia il risarcimento del danno, previa prova dello stesso e del nesso di causalità, attese le diverse fonti.

Infatti, il risarcimento del danno assolve una finalità riparatoria volta a ripristinare lo *status quo ante* patrimoniale del danneggiato; mentre l'indennizzo, indicato dal giudice ovvero liquidato sulla scorta di parametri normativi, ha una natura solidaristica.

Tristemente celebre il caso del disastro del Vajont in cui la Corte di cassazione ha ritenuto non applicabile il principio della *compensatio lucri cum damno* a fronte della diversa natura ontologica e giuridica dei crediti: ossia un contributo solidaristico alle vittime colpite dalla catastrofe ed un risarcimento che discende da responsabilità aquiliana di terzi<sup>12</sup>.

La diversa natura giuridica dei crediti emergeva anche in caso di elargizioni erogate a favore dei parenti delle vittime del terrorismo o di caduti durante il servizio (poliziotti, carabinieri ecc.), sebbene qualche in-

<sup>7</sup> Cfr. Cass. 30 settembre 2014, n. 20548.

<sup>8</sup> Cfr. sul punto M. Franzoni, *La compensatio lucri cumdamno*, in *Resp. Civ.*, 2010, 1, 48 ss.; U. Izzo, *La compensatio lucri cum damno come latinismo di ritorno*, in *Resp. civ. prev.*, 2012, 5, 1738 ss.; R. Savoia, *Applicabilità del principio della compensatio lucri cumdamno nell'ambito delle conseguenze risarcitorie da fatto illecito*, spetterà alle Sezioni Unite decidere, in *D&G*, 8, 2015, 39 e D. Cerini, *Danno e risarcimento: coerenze (e incoerenze nell'applicazione del principio della compensatio lucri cumdamno)*, in questa *Rivista*, 2015, 1, 25.

<sup>9</sup> Cfr. F. Leone, *Compensatio lucri cum damno*, in Filangieri, 1916, 176 ss.

<sup>10</sup> Si vedano Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 584 in cui la Suprema Corte ha applicato il principio della *compensatio lucri cumdamno*, pur riconoscendo la diversa natura dell'indennizzo rispetto alla somma corrisposta a titolo di risarcimento: "... venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo ...", Cass. 14 marzo 2013, n. 6573, in Mattarelli -Mezzini, *Indennizzo e risarcimento dei danni da prelievi e trasfusioni di sangue*, 2014, 221 e Cass. 14 giugno 2013, n. 14932, *ibidem* e in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it).

<sup>11</sup> Per un'analisi più accurata circa la diversità ontologica fra indennità e risarcimento del danno, si veda G. Ludovico, *La persona del lavoratore tra risarcimento del danno e tutela dal bisogno: la questione del danno differenziale*, in *Dir. rel. ind.*, 2013, 4, 1049 ss.

<sup>12</sup> Cfr. Cass. 19 giugno 1996, n. 5650 in cui si afferma: "... per la diversità della natura dei crediti stessi, geneticamente sorti in momenti diversi (il danno ambientale nasce *naturaliter* dall'evento lesivo, il disastro, il contributo solidaristico nasce successivamente, per volontà dello Stato o degli esponenziali e la sua fonte è un atto di solidarietà, in relazione ad illecito del terzo...".

terprete ritenesse di doversi escludere lo scomputo dell'indennizzo già acquisito da quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno, atteso che la pensione privilegiata viene erogata per legge o per contratto e non a seguito di fatto illecito, che in questo caso è ritenuto la mera occasione dell'erogazione indennitaria<sup>13</sup>.

Le norme foriere di tali indennità sono dettate da uno spirito di solidarietà nazionale a tutela dei soggetti colpiti da calamità ovvero distintisi in gesti eroici o espressione di civismo esemplare, prescindendo dall'illiceità o meno dei fatti che le hanno occasionate e quindi dalla funzione risarcitoria. Secondo questo orientamento l'applicazione del principio della *compensatio* fra indennizzo, assegno e risarcimento da illecito aquiliano trae origine dall'errata configurazione di tale principio come semplice operazione contabile tra le conseguenze patrimoniali negative e positive derivanti dal fatto illecito, prescindendo dal titolo<sup>14</sup>.

Tale impostazione è ripresa da svariate pronunce più recenti che, pur riconoscendo il principio della *compensatio*, negano la possibile applicabilità al caso concreto; pertanto la regola non opera nel caso in cui venga erogata una pensione di reversibilità ai congiunti della vittima di un sinistro stradale poiché tale prestazione trova il suo fondamento nel contratto di assicurazione e non già dall'illecito<sup>15</sup>. Del medesimo avviso resta il Consiglio di Stato che ha ritenuto non detraibile dal risarcimento del danno subito da un dipendente della Guardia di Finanza per patologie contratte a causa del servizio di vigilanza costiera su una motovedetta, l'indennità di imbarco<sup>16</sup>.

Con l'avvento del nuovo millennio tale orientamento inizia a subire delle incrinature: una pronuncia del Tribunale di Roma, infatti, ha applicato lo "scomputo" fra l'indennizzo percepito ed il risarcimento del danno affinché il danneggiato non percepisse, per il medesimo fatto, una duplice elargizione a carico dello stesso soggetto obbligato, ferma restando la possibilità di "personalizzare" il danno tramite il c.d. danno differenziale<sup>17</sup>. Dello stesso avviso anche la Suprema Corte a Sezioni Unite che, aderendo alla "teoria dello scomputo", ha affermato che l'integrale detrazione tra le due prestazioni è ammissibile nonostante la diversa natura giuridica delle somme liquidate a titolo di indennizzo e di quelle a titolo di risarcimento danni a favore di un soggetto contagiato da emotrasiusione, atteso che, diversamente, il danneggiato si avvantaggerebbe indebitamente<sup>18</sup>.

Questo indirizzo è stato abbracciato anche di recente dalla Corte di cassazione riconfermando due delle limitazioni all'applicazione del principio già indicate: la derivazione del danno e del risarcimento dallo stesso evento dannoso ed il rapporto di causalità diretto ed immediato tra l'evento, il danno ed il vantaggio; al contrario pare superata la limitazione relativa alla medesima natura giuridica dei benefici patrimoniali<sup>19</sup>.

Evidentemente, la dottrina che sostiene il principio in esame viene confortata dalla pronuncia sopra menzionata, trovando in questo orientamento una forte sponda per una sempre maggiore applicazione della *compensatio*.

Pare che ciò che preme maggiormente alla Suprema Corte sia evitare l'ingiusto arricchimento del danneggiato sulla scorta delle norme che intendono il risarcimento del danno unicamente con finalità ripristinatoria, cui corrisponderebbe un ingiustificato depauperamento del soggetto chiamato ad erogare la duplice locupletazione: l'indennità ed il risarcimento.

Più recentemente si è registrato un orientamento contrastante<sup>20</sup> secondo cui l'ipotesi della *compensatio lucri cum damno* non si configura quando, a seguito della morte della persona offesa, ai congiunti superstiti aventi diritto al risarcimento del danno sia stata concessa una pensione di reversibilità, giacché tale erogazione si fonda su un titolo diverso rispetto all'atto illecito, concedendosi così rilevanza giuridica alla diversità dei titoli. In sostanza si potrebbe affermare che la giustificazione della cumulabilità in favore del danneggiato delle somme erogate (senza applicazione del principio della *compensatio*) risieda nella diversità

---

<sup>13</sup> Sul punto si vedano i precedenti Trib. Trento 16 settembre 2002, in *Foro it.*, 2003, I, 623 e Cass. 30 gennaio 1990, n. 632, in *Foro it.*, 1991, I, 571.

<sup>14</sup> Così di recente Cass. 27 luglio 2001, n. 10291, in Facci, *I nuovi danni della famiglia che cambia*, in *Nuovi percorsi di diritto di famiglia*, II, 2009, 210.

<sup>15</sup> Cfr. Cass. 10 marzo 2014, n. 5504, in *D&G*, 2014, 11.

<sup>16</sup> Cfr. Cons. Stato 4 febbraio 2013, n. 641, in *www.iusexplorer.it*.

<sup>17</sup> Così Trib. Roma 8 gennaio 2003, in *Foro it.*, 2003, I, 622.

<sup>18</sup> Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 584, in *www.iusexplorer.it*.

<sup>19</sup> Cass. 14 giugno 2013, n. 14932, cit.

<sup>20</sup> Cass. 10 marzo 2014, n. 5504, in *www.dirittoitaliano.com* e in *Mass. Foro it.*

dei soggetti obbligati a pagare indennizzo e risarcimento del danno a titolo diverso atteso che in questo caso non si verificherebbe alcun ingiustificato depauperamento: ogni soggetto dovrebbe corrispondere la somma dovuta sulla scorta della normativa che lo obbliga a tale esborso.

Qualora, invece, lo stesso soggetto dovesse corrispondere sia l'indennità che il risarcimento, questo subirebbe un ingiustificato depauperamento che per lo stesso fatto dovrebbe pagare due volte, ciò giustificando l'applicazione del principio della *compensatio* quale strumento per la valutazione equa del danno da risarcire, evitando il rischio di incorrere nella fattispecie di cui all'art. 2041 c.c.

### **Il recente intervento della III Sez. della Corte di cassazione: applicabilità della regola in riferimento alle erogazioni previdenziali**

L'ordinanza che rimette alle Sezioni Unite l'annosa questione della *compensatio*, si interroga appunto se possa essere detratto dal risarcimento del danno patrimoniale spettante alla vittima, agli eredi o aventi causa, quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità, reversibilità, assegni, equo indennizzo o altra speciale erogazione che scaturisce dalla morte o dall'invalidità.

Nel caso *de quo* gli ermellini sono chiamati a rispondere se sia possibile agire in via surrogatoria da parte dell'assicuratore sociale o ente previdenziale nei confronti del responsabile civile per ottenere la condanna alla rifusione delle somme erogate a titolo di pensione di reversibilità e/o rendita vitalizia.

In riferimento al quesito principale, come già diffusamente evidenziato nel paragrafo precedente, si registrano due orientamenti contrapposti. Secondo il primo, le somme già percepite dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all'invalidità, non possono essere detratte dal danno risarcibile, attesa la diversità dei titoli e la mancanza di finalità risarcitoria<sup>21</sup>.

A conforto di tale orientamento, è intervenuta di recente la Cassazione affermando che il risarcimento del danno trova il suo fondamento nel fatto illecito, mentre il diritto alla prestazione previdenziale o assicurativa direttamente nella legge, in cui il fatto illecito rappresenta una mera occasione<sup>22</sup>.

Il secondo orientamento, invece, afferma che non sia possibile cumulare l'eventuale risarcimento del danno con le somme a titolo assicurativo o previdenziale percepite in conseguenza del fatto illecito, atteso lo scopo di queste ultime di limitare il danno patrimoniale subito dalla vittima o dai congiunti, annullandosi così l'esistenza del danno risarcibile<sup>23</sup>. Tale indirizzo evidenzia il principio della *compensatio* secondo cui per calcolare l'entità del danno risarcibile occorre misurare gli eventuali vantaggi conseguiti dal danneggiato che discendono direttamente dal fatto illecito.

Pur in assenza di una specifica codificazione in materia, il principio della *compensatio lucri cum danno* affonda le sue radici in alcuni istituti disciplinati dal codice civile, quali ad esempio: l'art. 1149 c.c. la compensazione tra il diritto alla restituzione dei frutti e l'obbligo di rifondere al possessore le spese per produrli; l'art. 1479 c.c. la compensazione tra minor valore della cosa e rimborso del prezzo, nel caso di vendita di cosa altrui; l'art. 1592 c.c. la compensazione del credito del locatore per i danni alla cosa con il valore dei miglioramenti. Inoltre, secondo la Suprema Corte, la corretta applicazione dell'art. 1223 c.c. consente di quantificare con precisione le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito (tenendo conto anche di eventuali emolumenti), evitando il rischio di duplicazioni risarcitorie.

Le Sezioni Unite sono state investite, poi, di un secondo conseguente quesito ovvero se l'assicuratore sociale o previdenziale possa agire in via surrogatoria nei confronti del responsabile civile al fine di ottenere la condanna alla rifusione delle somme erogate quale pensione di reversibilità e di rendita in favore del coniuge e dei figli minori della vittima del sinistro.

La proponibilità dell'azione resterebbe esclusa se si aderisse al primo orientamento (mancata applicazione del principio della *compensatio*), atteso che il diritto a percepire la pensione e l'assegno di mantenimento si fonda sulla previsione normativa stessa che lo prevede in determinate circostanze, e non già il fatto illecito. Le prestazioni assistenziali non rientrano nei danni patrimoniali conseguenti all'evento illecito, perciò

---

<sup>21</sup> Così Cass. 30 settembre 2014, n. 20548, in P. Dubolino - C. Dubolino - Costa, *Codice civile commentato*, 2015; e in [www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it).

<sup>22</sup> Così Cass. 10 marzo 2014, n. 5504, *cit.*

<sup>23</sup> Cfr. Cass. 13 giugno 2014, n. 13537, in [www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it).

non sarà possibile per l'assicuratore sociale ovvero l'ente previdenziale surrogarsi nei diritti del danneggiato o dei congiunti.

Nel caso de quo, tale soluzione è stata abbracciata dalla Corte d'Appello di Trento, che ha negato la sussistenza del diritto di surroga in capo all'ente previdenziale tedesco nei confronti del coniuge e dei figli della vittima del sinistro sciistico, avendo già erogato in favore di questi ultimi prestazioni assistenziali e previdenziali. Pertanto l'ente previdenziale teutonico ha proposto ricorso per Cassazione.

Aderendo al secondo orientamento, invece, viene riconosciuta valenza al principio della *compensatio*, consentendo così all'ente previdenziale di agire in via surrogatoria nei diritti risarcitori del danneggiato in riferimento alle somme erogate quali indennizzi previdenziali.

Del resto è possibile affermare che la prestazione previdenziale erogata in conseguenza dell'evento di danno possa rientrare nel danno patrimoniale risarcibile e pertanto si possa agire in via surrogatoria, solo sostenendo il diverso titolo dell'erogazione previdenziale indennitaria e del risarcimento.

Per la risoluzione dei quesiti sopra menzionati si dovrà attendere la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che dovranno esprimersi sulla sussistenza del diritto in capo all'ente previdenziale ad agire in via surrogatoria nei confronti del danneggiante al fine di recuperare le somme erogate a titolo previdenziale, previa doverosa analisi dell'annosa questione circa l'operatività del principio della *compensatio lucri cum damno*.